

ALLEGATO 2

(approvata con delibera di Giunta Comunale n. 288 del 30.09.1997)

ACCORDO DI COLLABORAZIONE A CARATTERE SPERIMENTALE PER LA SISTEMAZIONE E CONSERVAZIONE DI AREE A VERDE PUBBLICO.

Oggi, addì _____, sono intervenuti il Dirigente dell' Area della Pianificazione Territoriale, _____ per il Comune di Cusano Milanino, e il Sig. _____ nato a _____ il _____ e residente a _____ in via _____ n. _____, quale legale rappresentante della Società _____

si conviene e si stipula quanto segue:

Art. 1 - La parte si impegna ad eseguire i lavori di sistemazione e la conservazione dell'area a verde situata in via _____ . A tal fine essa provvederà a fornire tutti i mezzi, i materiali e la manodopera necessaria alla corretta esecuzione delle opere.

Art. 2 - Il progetto di sistemazione dovrà essere preliminarmente sottoposto al parere tecnico obbligatorio degli uffici comunali competenti. Gli elaborati minimi del progetto, presentati in almeno quattro copie, sono composti da:

- planimetria in scala adeguata (1:100 o 1:200) con chiaramente individuati i confini dell'area;

- preventivo di spesa per la sistemazione e la manutenzione del verde per il periodo di un anno (precisando se al netto o al lordo dell'I.V.A.). Nel caso di installazione dell'impianto di irrigazione sono poste a carico della parte tutti gli oneri e le spese relativi alla predisposizione dell'impianto, mentre i consumi e la titolarità del contatore saranno a carico del Comune;
- campione o bozzetto in scala adeguata del cartello indicativo, da realizzarsi a cura della parte, la cui valutazione estetica e dimensionale sarà rimessa al giudizio insindacabile degli uffici comunali competenti.

Gli elaborati di progetto dovranno evidenziare e descrivere in dettaglio l'esatta natura delle opere previste, gli interventi agronomici e quelli architettonici e di arredo, nonché i tempi di esecuzione. Tutte le soluzioni tecniche previste dal progetto dovranno essere pienamente compatibili con le vigenti normative. La parte si impegna inoltre a fornire prima dell'ultimazione dei lavori di sistemazione delle aree a verde il calendario delle opere di manutenzione per l'intera durata dell'accordo. Quest'ultimo sarà approvato dai competenti uffici dell'Amministrazione Comunale.

Art. 3 - L'area a verde dovrà essere conservata nelle migliori condizioni di manutenzione e con la massima diligenza, sia nel tempo di durata di esecuzione dell'intervento, sia nel periodo residuo di durata dell'accordo. Ogni variazione, innovazione, eliminazione, sostituzione o addizione dovrà essere preliminarmente autorizzata dall'Amministrazione Comunale, la quale si avvarrà dei propri uffici competenti per l'istruttoria delle domande.

Art. 4 - L'Amministrazione Comunale, a mezzo di propri incaricati, eseguirà sopralluoghi per verificare lo stato dell'area a verde, riservandosi la facoltà

di richiedere, ove lo ritenesse opportuno, l'esecuzione dei lavori ritenuti necessari e il rifacimento e/o completamento di quelli non eseguiti a regola d'arte.

Art. 5 - La parte si avvarrà della facoltà di pubblicizzare la sua collaborazione tramite i mezzi di comunicazione e/o con un cartello informativo collocato in loco, come individuato al precedente art. 2. L'esposizione dei cartelli non comporta per la parte il versamento dell'imposta comunale sulla pubblicità.

Art. 6 - La parte assume la responsabilità per danni a persone o cose prodotti eventualmente in fase di realizzazione delle opere imputabili a difetti di gestione e manutenzione e comunque derivanti dal presente accordo, sollevando contemporaneamente il Comune di Cusano Milanino da qualsiasi responsabilità. La parte si impegna altresì ad osservare in fase di realizzazione e manutenzione delle opere le vigenti normative in materia di sicurezza dei luoghi di lavoro.

Art. 7 - Per interventi di sistemazione e manutenzione di impianti e servizi, spetterà agli Enti competenti l'obbligo di informare preventivamente la parte, e di provvedere al ripristino dell'area nello stato precedente i lavori.

Art. 8 - L'area a verde rimarrà permanentemente destinato ad uso pubblico.

Art. 9 - L'Amministrazione Comunale si riserva la facoltà di sciogliere l'accordo in qualsiasi momento; in particolare qualora l'area non venga conservata nelle migliori condizioni manutentive, senza che alla parte sia dovuto alcun indennizzo. Qualora venga abusivamente alterato lo stato dei luoghi, l'accordo si intenderà decaduto ed il Comune provvederà ad eseguire le opere necessarie al ripristino addebitandone il costo alla parte.

Art. 10 - Il presente accordo che ha carattere sperimentale ha durata di un anno dalla data di sottoscrizione e sarà successivamente rinnovato prima della scadenza solo in caso di esito positivo della collaborazione.

Cusano Milanino, li _____

per il COMUNE DI CUSANO MILANINO

per la Società _____ (Il Legale Rappresentante)
